

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE**

### **PASSAPAROLA NEL VENETO ORIENTALE**

#### **ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

1. E' costituita un'associazione culturale denominata "Passaparola Nel Veneto Orientale" con sede in San Donà di Piave (Ve) in Via V. Marusso n. 1 e la variazione di sede non comporta modifica statutaria.

#### **ART. 2 – OGGETTO SOCIALE**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha per obiettivo:

- risvegliare nei cittadini interesse per tutto ciò che verrà ad influire sulla loro vita e su quella dei loro figli, ricordando che affidare agli altri il proprio destino può comportare rischi non indifferenti specie se le notizie che accompagnano le decisioni da prendere sono manipolate ad arte;
- iniziare una campagna di invito alla riflessione che presenti argomenti di discussione non come un problema o una soluzione ma come una possibilità per il nostro territorio;
- comunicare in modo interattivo raccogliendo ed elaborando le proposte e le proteste dei nostri politici e concittadini, per dare modo a tutti di contribuire alle azioni realizzate sul nostro territorio, da soggetti attivi: in sintesi fare da passaparola tra i cittadini e le istituzioni;
- realizzare un vernacolo del Veneto Orientale per recuperare un idioma locale che con il tempo si stà perdendo.

2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere manifestazioni private e pubbliche, sia nell'ambito sociale che fuori sede;
- promuovere ed organizzare tutte quelle iniziative che potranno ravvisarsi utili ai soci al fine di raggiungere gli scopi sociali.

### **ART. 3 – DURATA**

1. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinari degli associati.

### **ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE**

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione all'Associazione.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
3. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

### **ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.
2. Gli obblighi ed i diritti del socio sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti a nessun titolo.

## **ART. 6 – DECADENZA DEI SOCI**

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morosità nel pagamento della quota annuale;
- espulsione o radiazione.

Il socio ha diritto ad eleggere ed essere eletto membro degli organismi dirigenti.

## **ART. 7 – ORGANI SOCIALI**

Gli Organo Sociali sono costituiti da:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

d) il Vicepresidente;

e) il Collegio dei revisori contabili;

#### **ART. 8 – L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente entro il primo quadrimestre di ciascun anno sociale. L'Assemblea straordinaria invece è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci aventi diritto di voto.

3. Nella richiesta di convocazione dovrà essere specificato per iscritto l'ordine del giorno con le eventuali proposte da discutere.

4. La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, avverrà con pubblicazione affissa nella sede dell'Associazione e mediante lettera raccomandata, fax, telefono, mail o sms, indirizzata a ciascun socio avente diritto di voto, almeno cinque giorni prima della data fissata.

5. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e di altri eventuali organi previsti dallo Statuto;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenze degli altri organi dell'Associazione.

6. L'Assemblea straordinaria delibera su modifiche allo Statuto o su questioni di particolare importanza e gravità per il funzionamento dell'Associazione, nonché sullo scioglimento della medesima.

7. Entrambe le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e dal Consigliere con maggior anzianità come socio; la presidenza verrà assunta dal più anziano d'età fra i due.

8. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre soci, tra i presenti, come scrutatori; il verbale è redatto dal segretario o, in sua assenza o impedimento, da uno dei soci su incarico del Presidente.

9. L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno la metà del numero dei soci aventi diritto di voto.

10. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

11. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale dei soci; in seconda convocazione, essa può deliberare purchè siano presenti o rappresentati almeno un terzo del totale dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà del totale dei soci presenti o rappresentati, abilitati al voto. Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza previsto dal successivo art. 17.

12. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea per delega scritta da un altro socio, purchè entrambi in regola con il pagamento di ogni somma dovuta all'Associazione. Nessun socio può ricevere più di tre deleghe.

13. L'Assemblea vota, a discrezione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominativo o per scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali, l'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto.

Di ogni riunione all'Assemblea viene redatto, dal Segretario o da chi ne fa le veci, il verbale, firmato dall'estensore e dal Presidente, da conservare agli atti; ogni socio può prenderne visione.

#### **ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

3. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi

sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

5. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali, in particolare ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- emanare ogni normativa o disposizione ritenuta utile al buon funzionamento dell'Associazione;
- prendere tutte le deliberazioni necessarie all'amministrazione e alla conduzione dell'Associazione;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- stabilire l'importo della quota associativa e fissarne la modalità di pagamento;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- decidere in modo inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione di nuovi soci.

6. Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni cinque anni dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero minimo di tre elementi, fino ad un massimo di cinque, in base a quanto stabilito preventivamente dall'Assemblea.

7. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, può attribuire ai Consiglieri altri incarichi da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con preavviso ai Consiglieri, anche in via informale, di almeno tre giorni sulla data di convocazione. Esso

deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri. Ogni convocazione del Consiglio deve riportare l'ordine del giorno da discutere. Le riunioni del Consiglio sono valide purchè sia presente la maggioranza dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente scelto in base all'anzianità come socio, o dal Consigliere con maggiore anzianità come socio. Le delibere sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I nuovi soci vengono ammessi con il voto della maggioranza di Consiglieri. Le votazioni vengono fatte per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, a giudizio del Presidente, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che avvengano a scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti a mantenere il segreto su quanto viene detto e discusso e sulle opinioni espresse in sede di Consiglio.

#### **ART. 10 – CARICHE SOCIALI**

1. Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito; potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di particolari incarichi a loro conferiti dal Consiglio stesso.

2. Non possono ricoprire cariche sociali:

- coloro che non siano maggiorenni;
- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

3. La graduatoria di quanti hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti resta valida per tutta la durata delle stesse cariche. Se nel corso di questo periodo si verificasse qualche vacanza, subentrerà nel posto vacante, il primo dei non eletti, purchè abbia



riportato almeno la metà delle preferenze del precedente eletto. A parità di voti, decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Qualora il numero delle cariche rimaste vacanti fosse superiore alla maggioranza dei Consiglieri eletti, si dovrà procedere, entro trenta giorni, alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio che rimarrà in carica fino alla scadenza del quinquennio.

#### **ART. 11 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Associazione, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa. Egli convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni, ne firma le delibere, firma il bilancio preventivo e consuntivo annuale da presentare ai soci, dichiara aperte le riunioni. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo o dal Consigliere più anziano.

2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

#### **ART. 12 – IL SEGRETARIO**

1. Il Segretario collabora con il Presidente, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna.

#### **ART. 13 – PATRIMONIO ED ENTRATE**

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e dalle raccolte dei fondi.

2. Il patrimonio sociale è costituito da:

- eventuali avanzi di bilancio, accantonati a fondo riserva;
- tutti i beni mobili e immobili, comprese attrezzature varie;
- eventuali donazioni o lasciti.

#### **ART. 14 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico-finanziario dell'attività svolta, secondo la vigente normativa e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria da convocarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione e dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza.

#### **ART. 15 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da due membri e un supplente, eletti dall'Assemblea. I Revisori effettivi decidono chi dei due fungerà da Presidente nella prima riunione. I Revisori dei Conti hanno il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presentano una relazione scritta all'Assemblea. In caso di vacanza di un membro effettivo, subentrerà il Revisore supplente.

#### **ART. 16 – SEZIONI**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **ART. 17 – MODIFICAZIONI ALLO STATUTO**

1. Le modifiche al presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi dall'Assemblea.

#### **ART. 18 – SCIOGLIMENTO**

1. L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto.

2. L'Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

3. Per l'approvazione della proposta di scioglimento sono necessari almeno i 4/5 dei voti validi.

4. In caso di scioglimento, tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dopo l'estinzione dei debiti da parte dei soci, dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative, di utilità sociale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti fra i soci.

5. L'individuazione delle strutture cui devolvere il patrimonio sociale sarà effettuata dall'Assemblea Straordinaria.

#### **ART. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento

originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia. L'arbitrato avrà sede nella provincia di Venezia, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irritale.

#### **ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, decide il Consiglio Direttivo dell'Associazione a norma del codice civile e delle vigenti leggi.

San Donà di Piave, li 03/01/2011